

Incontri di preparazione all'esame di abilitazione
2° sessione 2024

Il codice dei contratti pubblici

D.Lgs. 36/2023

31 Ottobre 2024



Ing. Andrea N. Rapisarda

Consulente di amministrazione pubbliche

Esperto in gestione di finanziamenti pubblici e appalti pubblici

Obiettivi della lezione

In questa lezione cercheremo di comprendere:

1. La funzione del codice degli appalti, la sua genesi, la struttura ed i principi generali
2. La fase programmatica
3. Il ruolo ed i compiti delle principali figure coinvolte
4. I livelli di progettazione
5. Le modalità di affidamento



Ing. Andrea N. Rapisarda

Consulente di amministrazione pubbliche

Esperto in gestione di finanziamenti pubblici e appalti pubblici

1. La funzione del codice degli appalti, la sua genesi, la struttura ed i principi generali



Ing. Andrea N. Rapisarda

Consulente di amministrazione pubbliche

Esperto in gestione di finanziamenti pubblici e appalti pubblici

Definizione di appalto

COSA SI INTENDE PER APPALTO?

L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

Art. 1655 codice civile.



Ing. Andrea N. Rapisarda

Consulente di amministrazione pubbliche

Esperto in gestione di finanziamenti pubblici e appalti pubblici

Funzione del codice dei contratti pubblici

Il Codice dei contratti pubblici, *Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*, è un testo unico che disciplina i rapporti tra la Pubblica Amministrazione e le società che intendono partecipare ad una gara per aggiudicarsi un lavoro di esecuzione di opere pubbliche.

È lo strumento di riferimento procedurale per qualunque tipo di contratto di appalto lavori, forniture e servizi.

Per appalto pubblico si intende un contratto, regolato da specifiche procedure, con cui una pubblica amministrazione affida ad una impresa la realizzazione di un'opera o l'acquisizione di un servizio o di una fornitura di beni.

L'appalto pubblico è lo strumento principale attraverso cui la pubblica amministrazione realizza la domanda pubblica di beni e servizi necessari al raggiungimento dei suoi fini istituzionali. Gli appalti pubblici sono suddivisi in tre tipologie fondamentali, ognuna delle quali è regolamentata da una specifica normativa.



Ing. Andrea N. Rapisarda

Consulente di amministrazione pubbliche

Esperto in gestione di finanziamenti pubblici e appalti pubblici

Il Nuovo Codice degli Contratti Pubblici

Il nuovo codice dei contratti pubblici, **razionalizza, riordina e semplifica** la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a seguito delle numerose e ripetute modifiche e deroghe al **D. Lgs. 50/2016** intervenute negli ultimi anni:



Ing. Andrea N. Rapisarda

Consulente di amministrazione pubbliche

Esperto in gestione di finanziamenti pubblici e appalti pubblici

Modifiche e deroghe al D. Lgs. 50/2016 intervenute negli ultimi anni:

Decreto Legge 18/04/2019 n. 32 (G.U. n. 92 del 18 aprile 2019) c.d. **Decreto «Sblocca cantieri»**

Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.

Legge di conversione 14/06/2019 n. 55 (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019)

Decreto-Legge 16/07/2020, n. 76 (G.U. n. 178 del 16/07/2020) cd. **«Decreto semplificazioni»**

Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale

Legge conversione 11/09/2020 n. 120 (G.U. n. 228 del 14/09/2020)

Decreto-Legge 31/05/2021, n. 77 (G.U. n. 129 del 31/05/2021) cd. **«Decreto semplificazioni bis»**

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure

Legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 (G.U. n. 181 del 30/07/2021)



Ing. Andrea N. Rapisarda

Consulente di amministrazione pubbliche

Esperto in gestione di finanziamenti pubblici e appalti pubblici

Modifiche e deroghe al D. Lgs. 50/2016 intervenute negli ultimi anni:

Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (GU n. 21 del 27-01-2022) cd. «**Decreto sostegni ter**»

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

Tra gli elementi fondamentali che le stazioni appaltanti sono tenute ad inserire nella documentazione di gara c'è anche la **clausola sui prezzi**: ANAC infatti ha inserito nel Bando tipo le novità del decreto sostegni ter che ha introdotto **l'obbligo, fino al 31/12/2023, di inserire nei documenti di gara le clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo del Codice dei contratti pubblici, finora soltanto facoltative**, con l'obiettivo di incentivare gli investimenti pubblici e far fronte alle ricadute economiche negative conseguenti alla pandemia e alla guerra in Ucraina.

Legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25 (G.U. n. 73 del 28/03/2022).



Ing. Andrea N. Rapisarda

Consulente di amministrazione pubbliche

Esperto in gestione di finanziamenti pubblici e appalti pubblici

Genesi del nuovo codice dei contratti pubblici

Legge delega 21 giugno 2022 n. 78 (1/6)

Obiettivi:

- **adeguare** al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali;
- **razionalizzare, riordinare e semplificare** la disciplina vigente;
- **evitare** l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate.



Ing. Andrea N. Rapisarda

Consulente di amministrazione pubbliche

Esperto in gestione di finanziamenti pubblici e appalti pubblici

Legge delega 21 giugno 2022 n. 78 (2/6)

Principi e criteri direttivi:

- stretta **aderenza alle direttive europee**;
- l'inderogabilità delle **misure a tutela del lavoro, della sicurezza, del contrasto al lavoro irregolare, della legalità e della trasparenza**;
- **assicurare l'apertura alla concorrenza** e al confronto competitivo fra gli operatori dei mercati dei lavori, dei servizi e delle forniture, con particolare riferimento alle **micro, piccole e medie imprese**;
- assicurare la **riduzione e la razionalizzazione delle norme** in materia di contratti pubblici, con ridefinizione del regime della disciplina secondaria;
- **revisione** delle competenze dell'ANAC, al fine di rafforzarne le funzioni di vigilanza sul settore;
- **ridefinizione e rafforzamento** della disciplina in materia di **qualificazione delle stazioni appaltanti**, al fine di conseguire la loro riduzione numerica;



Ing. Andrea N. Rapisarda

Consulente di amministrazione pubbliche

Esperto in gestione di finanziamenti pubblici e appalti pubblici

Legge delega 21 giugno 2022 n. 78 (3/6)

Principi e criteri direttivi:

- **potenziamento** della **qualificazione** e della **specializzazione** del personale operante nelle stazioni appaltanti;
- **semplificazione** delle **procedure inferiore alle soglie di rilevanza europea**, nel rispetto dei principi di pubblicità, di trasparenza, di concorrenzialità, di rotazione, di non discriminazione, di proporzionalità, nonché di economicità, di efficacia e di imparzialità dei procedimenti;
- **obbligo** di inserire nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, un regime obbligatorio di **revisione dei prezzi** al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta;
- **facoltà** di riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto a operatori economici il cui **scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate**;



Ing. Andrea N. Rapisarda

Consulente di amministrazione pubbliche

Esperto in gestione di finanziamenti pubblici e appalti pubblici

Legge delega 21 giugno 2022 n. 78 (4/6)

Principi e criteri direttivi:

- **obbligo di inserire**, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi beni culturali, **specifiche clausole sociali** per garantire e promuovere:
 - la stabilità occupazionale
 - l'applicazione dei CCN e di settore;
 - meccanismi di premialità per le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;
- **riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara, alla stipula dei contratti e all'esecuzione degli appalti**, nonché al pagamento in favore degli operatori economici;
- **razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclusione, al fine di rendere le regole di partecipazione chiare e certe;**



Ing. Andrea N. Rapisarda

Consulente di amministrazione pubbliche

Esperto in gestione di finanziamenti pubblici e appalti pubblici

Legge delega 21 giugno 2022 n. 78 (5/6)

Principi e criteri direttivi:

- **revisione e semplificazione della normativa primaria in materia di programmazione, localizzazione delle opere pubbliche e dibattito pubblico**, al fine di rendere le relative scelte maggiormente rispondenti ai fabbisogni della comunità, nonché, di rendere più celeri e meno conflittuali le procedure finalizzate al raggiungimento dell'intesa fra i diversi livelli territoriali coinvolti nelle scelte stesse;
- **semplificazione delle procedure relative alla fase di approvazione dei progetti**, anche attraverso la ridefinizione dei livelli di progettazione ai fini di una loro riduzione, lo snellimento **delle procedure di verifica e validazione** dei progetti e la razionalizzazione della composizione e dell'attività del Consiglio superiore dei lavori pubblici;



Ing. Andrea N. Rapisarda

Consulente di amministrazione pubbliche

Esperto in gestione di finanziamenti pubblici e appalti pubblici

Legge delega 21 giugno 2022 n. 78 (6/6)

Principi e criteri direttivi:

- **ridefinizione della disciplina delle varianti in corso d'opera**, nei limiti previsti dall'ordinamento europeo, in relazione alla possibilità di modifica dei contratti durante la fase dell'esecuzione;
- **forte incentivo al ricorso a procedure flessibili**, quali il dialogo competitivo, il partenariato per l'innovazione, le procedure per l'affidamento di accordi quadro e le procedure competitive con negoziazione;
- **individuazione delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori.**



Ing. Andrea N. Rapisarda

Consulente di amministrazione pubbliche

Esperto in gestione di finanziamenti pubblici e appalti pubblici

La struttura del nuovo codice dei contratti

Il nuovo codice dei contratti è composto da **229** articoli, suddivisi in **5** libri e da **38** allegati.

L'entrata in vigore del nuovo Codice è fissata al **1° aprile 2023**, ma le sue disposizioni trovano applicazione a decorrere dal **1° luglio 2023**.

Per avvisi o bandi **già pubblicati** prima del **1° luglio 2023** si continuano ad applicare le norme procedurali di cui al **decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**.



Per gli affidamenti e i contratti a valere su progetti **PNC** e **PNRR** e sulle relative infrastrutture di supporto, **anche successivamente al 1° luglio 2023**, si applicano le disposizioni di cui al d.l. 31 maggio 202, n. 77, convertito, in **legge n. 108 del 2021**, nonché le disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal **PNRR** e dal **PNC**.




Ing. Andrea N. Rapisarda

Consulente di amministrazione pubbliche

Esperto in gestione di finanziamenti pubblici e appalti pubblici

STRUTTURA DEL CODICE

Codice dei contratti



Ing. Andrea N. Rapisarda

Consulente di amministrazione pubbliche

Esperto in gestione di finanziamenti pubblici e appalti pubblici

ALLEGATI

Allegato I.2 Attività del RUP.

Allegato I.3 Termini delle procedure di appalto.

Allegato I.5 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi.

Allegato I.6 Dibattito pubblico obbligatorio

Allegato I.14 Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzi regionali

Allegato II.1 Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo < soglie di ril. EU

Allegato II.2 Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte Metodi: A, B, C

Allegato II.4 Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza

Allegato II.6 Informazioni in avvisi e bandi

Allegato II.7 Caratteristiche relative alla pubblicazione

Allegato II.8 Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita

Allegato II.9 Informazioni contenute negli inviti ai candidati

Allegato II.10 Violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali

Allegato II.14 Direzione lavori e dell'esecuzione. Svolgimento attività fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità




Ing. Andrea N. Rapisarda

Consulente di amministrazione pubbliche

Esperto in gestione di finanziamenti pubblici e appalti pubblici

Fasi del ciclo di vita dell'opera pubblica



I PRINCIPI GENERALI

Il Titolo I della Parte I del Libro I è denominato «**I principi generali**». I principi generali sono 12:

- **Art. 1 Principio del risultato**
- **Art. 2 Principio della fiducia**
- **Art. 3 Principio dell'accesso al mercato**
- **Art. 4 Criterio interpretativo e applicativo**
- Art. 5 Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento
- Art. 6 Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale
- Art. 7 Principio di auto-organizzazione amministrativa
- Art. 8 Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazione d'opera intellettuale a titolo gratuito
- **Art. 9 Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale**
- **Art. 10 Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione**
- Art. 11 Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze e ritardo nei pagamenti.
- Art. 12 Rinvio esterno



Ing. Andrea N. Rapisarda

Consulente di amministrazione pubbliche

Esperto in gestione di finanziamenti pubblici e appalti pubblici

Art. 1 Principio del risultato (1/3)

*1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il **risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.***

Il comma 1 codifica il principio del risultato ed enuncia quindi l'interesse pubblico primario del codice, come finalità principale che stazioni appaltanti ed enti concedenti devono sempre assumere nell'esercizio delle loro attività: l'affidamento del contratto e la sua esecuzione con la massima tempestività e il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, sempre nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, che vengono espressamente richiamati.

La **concorrenza** e la **trasparenza** hanno **valore funzionale** in vista del raggiungimento del risultato.



Ing. Andrea N. Rapisarda

Consulente di amministrazione pubbliche

Esperto in gestione di finanziamenti pubblici e appalti pubblici

Art. 1 Principio del risultato (2/3)

Il principio del risultato costituisce:

- **attuazione**, nel settore dei contratti pubblici, dei **principi di efficienza, efficacia ed economicità** ed è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'U.E.
- costituisce **criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto.**



Ing. Andrea N. Rapisarda

Consulente di amministrazione pubbliche

Esperto in gestione di finanziamenti pubblici e appalti pubblici

Art. 1 Principio del risultato (3/3)

La previsione finale del comma 4, alla lettera a) in coerenza con il principio della fiducia declinato nell'art. 2, **valorizza il raggiungimento del risultato come elemento da valutare, in sede di responsabilità (amministrativa e disciplinare), a favore del personale impiegato nei delicati compiti che vengono in rilievo nella “vita” del contratto pubblico, dalla programmazione fino alla sua completa esecuzione. Lo scopo è quello di contrastare, anche attraverso tale previsione, ogni forma di burocrazia difensiva: in quest’ottica si “premia” il funzionario che raggiunge il risultato attenuando il peso di eventuali errori potenzialmente forieri di responsabilità**

La lettera b) del comma 4 specifica, nella stessa ottica, che il risultato rappresenta anche criterio per l’attribuzione e la **ripartizione degli incentivi economici**, rimandando alla naturale sede della contrattazione collettiva per la concreta individuazione delle modalità operative.



Ing. Andrea N. Rapisarda

Consulente di amministrazione pubbliche

Esperto in gestione di finanziamenti pubblici e appalti pubblici

Art. 2 Principio della fiducia (1/4)

L'art. 2 codifica l'innovativo **principio della fiducia nell'azione legittima trasparente e corretta delle pubbliche amministrazioni, dei suoi funzionari e degli operatori economici.**

Come ha ben evidenziato anche la Corte costituzionale con la sentenza n. 8 del 2022, “**paura della firma**” e “**burocrazia difensiva**”, rappresentano fonte di inefficienza e immobilismo e, quindi, un ostacolo al rilancio economico, che richiede, al contrario, una pubblica amministrazione dinamica ed efficiente.

In questa prospettiva, il nuovo codice vuole dare, sin dalle sue disposizioni di principio, il segnale di un cambiamento profondo, miri a valorizzare lo spirito di iniziativa e la discrezionalità degli amministratori pubblici, introducendo una “rete di protezione” rispetto all'alto rischio che accompagna il loro operato.



Ing. Andrea N. Rapisarda

Consulente di amministrazione pubbliche

Esperto in gestione di finanziamenti pubblici e appalti pubblici

Art. 2 Principio della fiducia (2/4)

Riprendendo il principio del risultato, ogni S.A. ha la responsabilità delle gare e deve svolgerle non solo rispettando la legalità formale, ma tenendo sempre presente che ogni gara è funzionale a realizzare un'opera pubblica nel modo più rispondente agli interessi della collettività.

Il raggiungimento di questo risultato implica il superamento di ogni forma di inerzia e l'esercizio effettivo della discrezionalità di cui la P.A. dispone.

Ciò presuppone la fiducia dell'ordinamento giuridico sulle scelte compiute dalla P.A., alla quale, in assenza di detta fiducia, non si attribuirebbe il potere.



Ing. Andrea N. Rapisarda

Consulente di amministrazione pubbliche

Esperto in gestione di finanziamenti pubblici e appalti pubblici

Art. 2 Principio della fiducia (3/4)

Il principio della fiducia viene collegato al principio del risultato: la fiducia che viene riconosciuta ai pubblici funzionari non è incondizionata, ma costituisce una sorta di contropartita di ciò che l'ordinamento si aspetta dall'azione amministrativa, ossia la realizzazione del risultato declinato dall'art. 1. La norma chiarisce che il principio della fiducia implica un ampliamento dei poteri valutativi e della discrezionalità della P.A.

La valorizzazione dei poteri discrezionali del funzionario pubblico è, inoltre, in linea, nell'ottica del superamento della c.d. “**paura della firma**”, con la nuova formulazione dell'art. 323 c.p. (ad opera del d.l. n. 76 del 2020), che ai fini dell'integrazione del reato di abuso d'ufficio richiede che l'atto sia adottato “*in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuano margini di discrezionalità*”.



Ing. Andrea N. Rapisarda

Consulente di amministrazione pubbliche

Esperto in gestione di finanziamenti pubblici e appalti pubblici

Art. 2 Principio della fiducia (4/4)

L'art. 2 al comma 3 perimetra il concetto di **colpa grave rilevante** ai fini della responsabilità amministrativa dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti.

La norma ricollega la **colpa grave esclusivamente** alla **violazione delle norme di diritto, degli auto-vincoli**, nonché alla **palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza**, con la precisazione, tuttavia, che **non costituisce mai colpa grave la violazione o l'omissione che sia stata determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti**. Si evidenzia che la disposizione in esame codifica il diritto vivente formatosi nell'ambito delle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

Infine si prevede che si adottino azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale, per qualificare le stazioni appaltanti e per rafforzare le capacità professionali dei dipendenti.



Ing. Andrea N. Rapisarda

Consulente di amministrazione pubbliche

Esperto in gestione di finanziamenti pubblici e appalti pubblici

Art. 3 Principio dell'accesso al mercato (1/2)

L'art. 3 introduce il **principio dell'accesso al mercato** che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono garantire agli operatori economici, secondo le modalità indicate dal codice e attraverso il rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa, che deve essere improntata alla **correttezza, all'imparzialità e alla non discriminazione, alla pubblicità e alla trasparenza, nonché alla proporzionalità.**

Correttezza: esigenza che le stazioni appaltanti, gli enti coincidenti e gli operatori economici si comportino in maniera reciprocamente leale nell'ambito della procedura di evidenza pubblica;

Imparzialità e non discriminazione: hanno un diretto fondamento nell'art. 97 Cost. e nei principi europei in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione;



Ing. Andrea N. Rapisarda

Consulente di amministrazione pubbliche

Esperto in gestione di finanziamenti pubblici e appalti pubblici

Art. 3 Principio dell'accesso al mercato (2/2)

Pubblicità e la trasparenza: rendere visibile e controllabile dall'esterno il proprio operato con lo scopo sia valutare la legalità dell'azione amministrativa sia di incentivare la partecipazione degli operatori economici alle procedure di evidenza pubblica.

Proporzionalità: richiede alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di adottare, nell'esercizio della loro potere discrezionale, **la soluzione più congrua che comporti il minor sacrificio possibile di tutti gli interessi, pubblici e privati, coinvolti.**



Ing. Andrea N. Rapisarda

Consulente di amministrazione pubbliche

Esperto in gestione di finanziamenti pubblici e appalti pubblici

Art. 4 Criterio interpretativo e applicativo

1. Le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3.

L'art. 4 stabilisce un chiaro criterio interpretativo e applicativo, **le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi della fiducia, del risultato e dell'accesso al mercato.**



Ing. Andrea N. Rapisarda

Consulente di amministrazione pubbliche

Esperto in gestione di finanziamenti pubblici e appalti pubblici

Art. 9 Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale (1/2)

Il principio di **conservazione dell'equilibrio contrattuale** prevede il diritto alla **rinegoziazione secondo buona fede** se:

- sopravvengono circostanze straordinarie ed imprevedibili, estranee alla normale alea all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato;
- venga alterato in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto;
- la parte svantaggiata non abbia volontariamente assunto il relativo rischio.

Eventuali **maggiori oneri** saranno riconosciuti a valere su:

- Somme a disposizione del quadro tecnico economico (imprevisti e accantonamenti);
- Se necessario utilizzando le economie dei ribassi d'asta;

La **rinegoziazione** si limita al ripristino **dell'originario equilibrio del contratto** senza alterarne la sostanza economica.



Ing. Andrea N. Rapisarda

Consulente di amministrazione pubbliche

Esperto in gestione di finanziamenti pubblici e appalti pubblici

Art. 9 Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale (2/2)

Se le circostanze sopravvenute rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una **riduzione proporzionale del corrispettivo**, secondo le regole dell'**impossibilità parziale**.

Possibilità di inserire nel contratto clausole di rinegoziazione, dandone pubblicità nel bando o nell'avviso di indizione della gara.

In applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni di cui agli articoli **60 (Revisione prezzi)** e **120 (Modifica dei contratti in corso di esecuzione)**.



Ing. Andrea N. Rapisarda

Consulente di amministrazione pubbliche

Esperto in gestione di finanziamenti pubblici e appalti pubblici

Art. 10 Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione

1. I contratti pubblici **non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice.**
2. Le cause di esclusione di cui agli **articoli 94 e 95 sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito; le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte.**
3. Fermi i necessari requisiti di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **possono introdurre requisiti speciali di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale**, attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto, tenendo presente l'interesse pubblico al **più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo**, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l'esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, **l'accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese.**



Ing. Andrea N. Rapisarda

Consulente di amministrazione pubbliche

Esperto in gestione di finanziamenti pubblici e appalti pubblici

2. La fase programmatica



Ing. Andrea N. Rapisarda

Consulente di amministrazione pubbliche
Esperto in gestione di finanziamenti pubblici e appalti pubblici

La fase programmatica nel nuovo codice


PARTE III – DELLA PROGRAMMAZIONE

Art. 37. (Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi)

Allegato I.5 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi


Art. 38. (Localizzazione e approvazione del progetto delle opere)

Art. 39. (Programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale)

Art. 40 (Dibattito pubblico)  **Allegato I.6 Dibattito pubblico obbligatorio**



La fase programmatica nel nuovo codice



3. Il ruolo ed i compiti delle principali figure coinvolte



Ing. Andrea N. Rapisarda

Consulente di amministrazione pubbliche
Esperto in gestione di finanziamenti pubblici e appalti pubblici

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO



Ing. Andrea N. Rapisarda

Consulente di amministrazione pubbliche

Esperto in gestione di finanziamenti pubblici e appalti pubblici

Responsabile unico del progetto

Il Responsabile unico del procedimento diventa **Responsabile unico del progetto**.

L'**art. 15** insieme all'**allegato I.2** ne definisce i **requisiti**, il **ruolo**, le **responsabilità** e le **azioni** di cui è responsabile.



Ing. Andrea N. Rapisarda

Consulente di amministrazione pubbliche

Esperto in gestione di finanziamenti pubblici e appalti pubblici

Responsabile unico del progetto

*Art. 15 Responsabile unico del progetto
Allegato I.2*

L'allegato I.2 denominato "Attività del RUP" definisce:

- Modalità di individuazione del RUP
- Struttura di supporto
- Requisiti del RUP
- Compiti

Ai sensi del comma 5 dell'art. 15 l'allegato **sarà abrogato dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento** adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, **che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.**




Ing. Andrea N. Rapisarda


Consulente di amministrazione pubbliche

Esperto in gestione di finanziamenti pubblici e appalti pubblici

Responsabile unico del progetto – Commissioni di gara



Responsabile unico del progetto – Progettista – D.L.



IL DIRETTORE DEI LAVORI




Ing. Andrea N. Rapisarda

Consulente di amministrazione pubbliche

Esperto in gestione di finanziamenti pubblici e appalti pubblici

L'esecuzione dell'appalto



Ing. Andrea N. Rapisarda

Consulente di amministrazione pubbliche
Esperto in gestione di finanziamenti pubblici e appalti pubblici

Art. 114 Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti



Ing. Andrea N. Rapisarda

Consulente di amministrazione pubbliche
Esperto in gestione di finanziamenti pubblici e appalti pubblici

Direzione dei lavori

Art. 114 Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti

1. **L'esecuzione dei contratti** aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture **è diretta dal RUP**, che **controlla i livelli di qualità delle prestazioni**. Il RUP, nella fase dell'esecuzione, **si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza** durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, **nonché del collaudatore** oppure della **commissione di collaudo o del verificatore** della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

2. Per la direzione e il controllo dell'esecuzione dei contratti relativi a lavori **le stazioni appaltanti nominano**, prima dell'avvio della procedura per l'affidamento, su proposta del RUP, **un direttore dei lavori** che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, **da un ufficio di direzione dei lavori**, costituito da uno o più **direttori operativi** e da **ispettori di cantiere**, ed

eventualmente dalle figure previste nell'allegato I.9.



Ing. Andrea N. Rapisarda

Consulente di amministrazione pubbliche

Esperto in gestione di finanziamenti pubblici e appalti pubblici

Direzione dei lavori

Art. 114 Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti

3. **Il direttore dei lavori**, con l'ufficio di direzione dei lavori, ove costituito, **è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento** anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato I.9, se previsti, **per eseguire i lavori a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto.**

4. Nel caso di contratti di **importo non superiore a 1 milione di euro** e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, **il direttore dei lavori**, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, **svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.** Se il direttore dei lavori non può svolgere tali funzioni, **la stazione appaltante designa almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti, individuato con le modalità previste dal codice.** In tal caso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione assume la

responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia.



Ing. Andrea N. Rapisarda

Consulente di amministrazione pubbliche

Esperto in gestione di finanziamenti pubblici e appalti pubblici

Direzione dei lavori

Art. 114 Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti

5. **L'allegato II.14 stabilisce le attività e i compiti demandati al direttore dei lavori e agli assistenti con funzioni di direttori operativi e di ispettori di cantiere e, se presenti, delle figure di cui all'allegato I.9. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.14 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.**



Ing. Andrea N. Rapisarda

Consulente di amministrazione pubbliche

Esperto in gestione di finanziamenti pubblici e appalti pubblici

Direzione dei lavori

Art. 114 Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti

6. Salvo che non sia diversamente previsto nel bando di gara per la progettazione, **le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche affidano l'attività di direzione dei lavori ai propri dipendenti; in mancanza**, la affidano ai dipendenti di centrali di committenza o di altre amministrazioni pubbliche, previo accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. **Qualora le amministrazioni di cui al primo periodo non dispongano delle competenze o del personale necessario ovvero nel caso di lavori complessi o che richiedano professionalità specifiche**, ovvero qualora la stazione appaltante non sia una amministrazione pubblica, **l'incarico è affidato con le modalità previste dal codice.**



Ing. Andrea N. Rapisarda

Consulente di amministrazione pubbliche

Esperto in gestione di finanziamenti pubblici e appalti pubblici

Direzione dei lavori

Art. 114 Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti

7. Per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture le funzioni e i compiti del **direttore dell'esecuzione** sono svolti, di norma, **dal RUP**, che provvede, anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto anche, qualora previsto, mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato I.9, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

8. L'allegato II.14 individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP.



Ing. Andrea N. Rapisarda

Consulente di amministrazione pubbliche

Esperto in gestione di finanziamenti pubblici e appalti pubblici

Direzione dei lavori

Art. 114 Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti

9. Qualora le stazioni appaltanti non dispongano al loro interno delle competenze o del personale necessario ad espletare l'attività di direzione dell'esecuzione, si applica il comma 6.

10. Per i contratti di servizi e forniture individuati ai sensi del comma 8, la stazione appaltante, su indicazione del direttore dell'esecuzione, sentito il RUP, può nominare uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere i compiti e coadiuvare il direttore dell'esecuzione secondo quanto previsto dall'allegato II.14.



Ing. Andrea N. Rapisarda

Consulente di amministrazione pubbliche

Esperto in gestione di finanziamenti pubblici e appalti pubblici

Art. 115 Controllo tecnico contabile e amministrativo



Ing. Andrea N. Rapisarda

Consulente di amministrazione pubbliche

Esperto in gestione di finanziamenti pubblici e appalti pubblici

Controllo tecnico contabile e amministrativo

Art. 115 Controllo tecnico contabile e amministrativo

1. Con l'allegato II.14 sono individuate le modalità con cui il direttore dei lavori effettua l'attività di direzione, controllo e contabilità dei lavori mediante le piattaforme digitali di cui all'articolo 25, in modo da garantirne trasparenza e semplificazione.
2. L'esecutore dei lavori si uniforma alle disposizioni e agli ordini di servizio del direttore dei lavori senza poterne sospendere o ritardare il regolare sviluppo. Le riserve sono iscritte con le modalità e nei termini previsti dall'allegato II.14, a pena di decadenza dal diritto di fare valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall'atto contabile.



Ing. Andrea N. Rapisarda

Consulente di amministrazione pubbliche

Esperto in gestione di finanziamenti pubblici e appalti pubblici

Controllo tecnico contabile e amministrativo

Art. 115 Controllo tecnico contabile e amministrativo

3. Nei contratti di servizi e forniture le modalità dell'attività di direzione, controllo e contabilità demandata al RUP o al direttore dell'esecuzione, se nominato, sono individuate con il capitolato speciale o, in mancanza, con l'allegato II.14, secondo criteri di trasparenza e semplificazione e prevedono l'uso delle piattaforme digitali di cui all'articolo 25.

4. Nei contratti di cui al comma 3 il capitolato speciale contiene anche la disciplina delle contestazioni in corso di esecuzione, fatta salva l'iscrizione delle riserve secondo quanto previsto al comma 2, secondo periodo.

5. Le piattaforme digitali di cui ai commi 1 e 3 garantiscono il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23, per l'invio delle informazioni richieste dall'ANAC ai sensi dell'articolo 222, comma 9.



Ing. Andrea N. Rapisarda

Consulente di amministrazione pubbliche

Esperto in gestione di finanziamenti pubblici e appalti pubblici

Art. 116 Collaudo e verifica di conformità



Ing. Andrea N. Rapisarda

Consulente di amministrazione pubbliche

Esperto in gestione di finanziamenti pubblici e appalti pubblici

Collaudo e verifica di conformità

Art. 116 Collaudo e verifica di conformità

1. I **contratti** sono **soggetti a collaudo per i lavori** e **a verifica di conformità per i servizi e per le forniture** per **certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni**, nonché degli **obiettivi e dei tempi**, in **conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali**.

2. Il **collaudo finale** o la verifica di conformità deve essere **completato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori** o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dall'allegato II.14, di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Nella lettera d'incarico, in presenza di opere o servizi di limitata complessità, i tempi possono essere ridotti. Il **certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione**. Decorso tale termine, il collaudo si intende **tacitamente approvato** ancorché l'atto

formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.



Ing. Andrea N. Rapisarda

Consulente di amministrazione pubbliche

Esperto in gestione di finanziamenti pubblici e appalti pubblici

Collaudo e verifica di conformità

Art. 116 Collaudo e verifica di conformità

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, **l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.**



Ing. Andrea N. Rapisarda

Consulente di amministrazione pubbliche
Esperto in gestione di finanziamenti pubblici e appalti pubblici

Collaudo e verifica di conformità

Art. 116 Collaudo e verifica di conformità

4. **Per** effettuare le **attività di collaudo dei lavori** le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche **nominano da uno a tre collaudatori** scelti tra i propri dipendenti o tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità. **I collaudatori dipendenti della stessa amministrazione appartengono a strutture funzionalmente indipendenti.** Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto per i dipendenti della stessa amministrazione nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 45, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Tra i dipendenti della stazione appaltante oppure tra i dipendenti delle altre amministrazioni **è individuato anche il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico.** **Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, oppure di altre amministrazioni pubbliche, o nei casi di particolare complessità tecnica, la stazione appaltante affida l'incarico con le modalità previste dal codice.**



Ing. Andrea N. Rapisarda

Consulente di amministrazione pubbliche
Esperto in gestione di finanziamenti pubblici e appalti pubblici

Collaudo e verifica di conformità

Art. 116 Collaudo e verifica di conformità

5. Per i contratti di servizi e forniture la verifica di conformità è effettuata dal RUP o, se nominato, dal direttore dell'esecuzione. Per servizi e forniture caratterizzati da elevato contenuto tecnologico oppure da elevata complessità o innovazione, le stazioni appaltanti possono prevedere la nomina di uno o più verificatori della conformità diversi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto. Per la nomina e il compenso dei verificatori si applica il comma 4.



Ing. Andrea N. Rapisarda

Consulente di amministrazione pubbliche

Esperto in gestione di finanziamenti pubblici e appalti pubblici

Collaudo e verifica di conformità

Art. 116 Collaudo e verifica di conformità

6. **Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità:**

- a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio e, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, a quelli in quiescenza nella regione o nelle regioni dove è stata svolta l'attività di servizio;
- b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio oppure in trattamento di quiescenza, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea ubicati nella regione o nelle regioni dove è svolta per i dipendenti in servizio oppure è stata svolta per quelli in quiescenza, l'attività di servizio;
- c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto;
- d) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare;
- e) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.



Ing. Andrea N. Rapisarda

Consulente di amministrazione pubbliche

Esperto in gestione di finanziamenti pubblici e appalti pubblici

Collaudo e verifica di conformità

Art. 116 Collaudo e verifica di conformità

7. **Le modalità tecniche e i tempi di svolgimento del collaudo**, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione, **sono disciplinati dall'allegato II.14.**

8. Le modalità tecniche e i tempi della verifica di conformità sono stabiliti dalla stazione appaltante nel capitolato. La cadenza delle verifiche può non coincidere con il pagamento periodico delle prestazioni in modo tale da non ostacolare il regolare pagamento in favore degli operatori economici.

9. Salvo motivate esigenze, le attività di verifica di conformità sono svolte durante l'esecuzione dei contratti a prestazioni periodiche o continuative.



Ing. Andrea N. Rapisarda

Consulente di amministrazione pubbliche

Esperto in gestione di finanziamenti pubblici e appalti pubblici

Collaudo e verifica di conformità

Art. 116 Collaudo e verifica di conformità

10. **Al termine del lavoro sono redatti:**

- a) per i beni del patrimonio culturale, un consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori o, nel caso di interventi su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico, da restauratori di beni culturali ovvero, nel caso di interventi archeologici, da archeologi qualificati, ai sensi della normativa vigente, quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale premessa per il futuro programma di intervento sul bene; i costi per la elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti nel quadro economico dell'intervento;
- b) **l'aggiornamento del piano di manutenzione e della eventuale modellazione informativa dell'opera realizzata di cui all'articolo 43 per la successiva gestione del ciclo di vita;**
- c) dai professionisti afferenti alle rispettive competenze,
una relazione tecnico-scientifica, con l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti.



Ing. Andrea N. Rapisarda
Consulente di amministrazione pubbliche

Esperto in gestione di finanziamenti pubblici e appalti pubblici

Collaudo e verifica di conformità

Art. 116 Collaudo e verifica di conformità

11. **Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie** inerenti alle attività di cui al presente articolo e alle attività di cui all'allegato II.14 oppure specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori, **sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo o di verifica di conformità, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico.** Tali spese non sono soggette a ribasso. **I criteri per la determinazione dei costi sono individuati dall'allegato II.15.** In sede di prima applicazione l'allegato II.15 è abrogato e sostituito da un corrispondente decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.



Ing. Andrea N. Rapisarda

Consulente di amministrazione pubbliche
Esperto in gestione di finanziamenti pubblici e appalti pubblici

Allegato II.14 Direzione lavori e dell'esecuzione. Svolgimento attività fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità




Ing. Andrea N. Rapisarda

Consulente di amministrazione pubbliche

Esperto in gestione di finanziamenti pubblici e appalti pubblici

Modifica dei contratti in corso di esecuzione

Art. 116 Modifica dei contratti in corso di esecuzione



Ing. Andrea N. Rapisarda

Consulente di amministrazione pubbliche
Esperto in gestione di finanziamenti pubblici e appalti pubblici

Articolo 1. Attività e compiti del direttore dei lavori

1. Nell'esecuzione dei contratti **il direttore dei lavori opera in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile unico del progetto (RUP), valutando e curando i profili tecnici, contabili e amministrativi nell'esclusivo interesse all'efficiente e sollecita esecuzione dell'intervento.**

Nell'esercizio delle funzioni affidate **il direttore dei lavori assume la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori e interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.**



Ing. Andrea N. Rapisarda

Consulente di amministrazione pubbliche

Esperto in gestione di finanziamenti pubblici e appalti pubblici

Articolo 1. Attività e compiti del direttore dei lavori

2. Sono attribuiti al direttore dei lavori **i seguenti compiti:**

- a) **rilasciare**, prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente, **un'attestazione** al RUP, eventualmente aggiornata su richiesta di quest'ultimo, **sullo stato dei luoghi con riferimento all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;**
- b) **rilasciare**, prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente, un'attestazione al **RUP**, eventualmente aggiornata su richiesta di quest'ultimo, sullo stato dei luoghi con riferimento **all'assenza di impedimenti** alla **realizzabilità** del **progetto** che risultino sopravvenuti agli **accertamenti condotti preliminarmente all'approvazione del medesimo progetto;**
- c) provvedere alla **consegna dei lavori** ai sensi dell'articolo 3;
- d) **accettare i materiali e i componenti messi in opera** e, se del caso, emettere motivato rifiuto ai sensi dell'articolo 4;



Ing. Andrea N. Rapisarda

Consulente di amministrazione pubbliche

Esperto in gestione di finanziamenti pubblici e appalti pubblici

Articolo 1. Attività e compiti del direttore dei lavori

2. Sono attribuiti al direttore dei lavori **i seguenti compiti:**

- e) **impartire all'esecutore le disposizioni e le istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto**, emanando a tal fine **ordini di servizio** che devono essere comunicati al RUP e che devono recare una sintetica motivazione delle ragioni tecniche e delle finalità perseguite. Gli ordini di servizio sono, di norma, annotati nei documenti contabili tramite strumenti elettronici di contabilità o contabilità semplificata e devono comunque avere forma scritta nei soli casi in cui non siano ancora temporaneamente disponibili i mezzi necessari a conseguire una completa digitalizzazione finalizzata al controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori;
- f) **accertare** che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al **deposito dei progetti strutturali** delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;
- g) **accertare** che **i documenti tecnici**, le prove di cantiere o di laboratorio e le certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione;
verificare periodicamente il possesso e la regolarità, da parte **dell'esecutore** e del **subappaltatore**, della **documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti**;



Articolo 1. Attività e compiti del direttore dei lavori

2. Sono attribuiti al direttore dei lavori **i seguenti compiti:**

- h) **controllare e verificare il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori** indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e successivamente dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori. Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all'allegato I.9 al codice, la direzione dei lavori si avvale di modalità di gestione informativa digitale delle costruzioni;
- i) **disporre** tutti i **controlli** e le **prove** previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d'appalto, redigendone, in caso di accertamento, apposito verbale da trasmettere al RUP. Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all'Allegato I.9 al codice, il direttore dei lavori può avvalersi di modalità di gestione informativa digitale per la redazione del predetto verbale;
- j) **verificare**, anche con l'ausilio dell'ufficio di direzione, **la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate**, nonché dei subcontraenti, **accertando l'effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata** nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato, **registrando le relative ed eventuali contestazioni** dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti in subappalto e rilevando l'eventuale inosservanza da parte di quest'ultimo delle relative disposizioni, provvedendo, in tal caso, a darne segnalazione al RUP;



Articolo 1. Attività e compiti del direttore dei lavori

2. Sono attribuiti al direttore dei lavori **i seguenti compiti:**

- k) coadiuvare il RUP nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica prevista in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'esecutore;**
 - 1) **controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni** per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.
Sono comprese in tale attività le visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione dei lavori per accertare le condizioni delle opere e l'eventuale presenza di manodopera e di macchinari e per impartire le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori;
- m) compilare relazioni**, da trasmettere al RUP, **nel caso in cui** nel corso dell'esecuzione dei **lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà** e redigere processo verbale alla presenza dell'esecutore in caso di danni causati da forza maggiore, al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto quest'ultimo;
- n) fornire al RUP l'ausilio istruttorio e consultivo necessario per gli accertamenti finalizzati all'adozione di modifiche, variazioni e varianti contrattuali**, ferma restando la possibilità di **disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale**, comunicandole preventivamente al RUP;



Articolo 1. Attività e compiti del direttore dei lavori

2. Sono attribuiti al direttore dei lavori **i seguenti compiti:**

- o) **determinare in contraddittorio con l'esecutore i nuovi prezzi** delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto;
- p) **rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara** e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;
- q) **procedere, in contraddittorio con l'esecutore, alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere ed emettere il certificato di ultimazione dei lavori** da trasmettere al RUP, che ne rilascia copia conforme all'esecutore. Tale certificato costituisce titolo sia per l'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione sia per l'assegnazione di un termine perentorio per l'esecuzione di lavori di piccola entità non incidenti sull'uso e la funzionalità delle opere;
- r) **curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione**, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati. Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all'allegato I.9 al codice, il direttore dei lavori assicura la correlazione con i modelli informativi prodotti o aggiornati nel corso dell'esecuzione dei lavori sino al collaudo;



Articolo 1. Attività e compiti del direttore dei lavori

2. Sono attribuiti al direttore dei lavori **i seguenti compiti:**

- s) **gestire le contestazioni su aspetti tecnici e le riserve**, attenendosi alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d'appalto;
- t) **fornire chiarimenti, spiegazioni e documenti all'organo di collaudo**, assistendo quest'ultimo nell'espletamento delle operazioni e approvando, previo esame, il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
- u) quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all'allegato I.9 al codice, il coordinatore dei flussi informativi, di cui al medesimo Allegato, assicura che essi siano utilizzati in modo interoperabile con gli strumenti relativi all'informatizzazione della gestione della contabilità dei lavori. Il direttore dei lavori può, altresì, utilizzare strumenti di raccolta e di registrazione dei dati di competenza in maniera strutturata e interoperabile con la gestione informativa digitale.



Ing. Andrea N. Rapisarda

Consulente di amministrazione pubbliche

Esperto in gestione di finanziamenti pubblici e appalti pubblici

Articolo 1. Attività e compiti del direttore dei lavori

3. **Spetta al direttore dei lavori il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.** A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa. **Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l'esecuzione.** Il direttore dei lavori provvede all'accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere.



Ing. Andrea N. Rapisarda

Consulente di amministrazione pubbliche

Esperto in gestione di finanziamenti pubblici e appalti pubblici

Articolo 2. Ufficio di direzione dei lavori

1. In relazione alla complessità dell'intervento e in ausilio al direttore dei lavori **la stazione appaltante può istituire un ufficio di direzione dei lavori** costituito da uno o più **direttori operativi** e da **ispettori di cantiere**, ed eventualmente da figure professionali competenti in materia informatica.



Ing. Andrea N. Rapisarda

Consulente di amministrazione pubbliche

Esperto in gestione di finanziamenti pubblici e appalti pubblici

Articolo 2. Ufficio di direzione dei lavori

2. Gli assistenti con funzioni di **direttori operativi collaborano** con il **direttore dei lavori** nel **verificare** che le **lavorazioni** di singole parti dei lavori da realizzare **siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali**. Tali assistenti rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:

- a) **verificare** che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
- b) **programmare e coordinare** le attività dell'ispettore dei lavori;
- c) **curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale** e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
- d) **assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari a eliminare difetti progettuali o esecutivi;**



Ing. Andrea N. Rapisarda

Consulente di amministrazione pubbliche

Esperto in gestione di finanziamenti pubblici e appalti pubblici

Articolo 2. Ufficio di direzione dei lavori

2. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Tali assistenti rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:

- e) **individuare e analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori**, proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
- f) **assistere i collaudatori** nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- g) **esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e** messa in servizio degli impianti;
- h) **assumere la direzione di lavorazioni specialistiche.**



Ing. Andrea N. Rapisarda

Consulente di amministrazione pubbliche

Esperto in gestione di finanziamenti pubblici e appalti pubblici

Articolo 2. Ufficio di direzione dei lavori

3. Gli assistenti con funzioni di **ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità alle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto.** La posizione di ispettore **è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro.** Tali assistenti **sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori** che richiedano un controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e di eventuali manutenzioni. Tali assistenti **rispondono** della loro attività **direttamente al direttore dei lavori.** Agli assistenti con funzioni di ispettori di **cantiere possono essere affidati, fra gli altri, i seguenti compiti:**

- a) la **verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali** per assicurare che siano conformi alle prescrizioni e approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore;
- b) la **verifica**, prima della messa in opera, **che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità** o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
- c) il **controllo sulla attività dei subappaltatori;**
- d) il **controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni e alle specifiche tecniche contrattuali;**



Ing. Andrea N. Rapisarda

Consulente di amministrazione pubbliche

Esperto in gestione di finanziamenti pubblici e appalti pubblici

Articolo 2. Ufficio di direzione dei lavori

3. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità alle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Tali assistenti sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedano un controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e di eventuali manutenzioni. Tali assistenti rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Agli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere possono essere affidati, fra gli altri, i seguenti compiti:

- e) **l'assistenza alle prove di laboratorio;**
- f) **l'assistenza ai collaudi dei lavori** e alle prove di messa in esercizio e accettazione degli impianti;
- g) la **predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori;**
- h) **l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.**



Ing. Andrea N. Rapisarda

Consulente di amministrazione pubbliche

Esperto in gestione di finanziamenti pubblici e appalti pubblici

Articolo 2. Ufficio di direzione dei lavori

4. Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all'allegato I.9 al codice, all'interno dell'**ufficio di direzione dei lavori è nominato un coordinatore dei flussi informativi**. Tale ruolo può essere svolto dal direttore dei lavori ovvero da un direttore operativo già incaricato, se in possesso di adeguate competenze.



Ing. Andrea N. Rapisarda

Consulente di amministrazione pubbliche

Esperto in gestione di finanziamenti pubblici e appalti pubblici

4. I livelli di progettazione



Ing. Andrea N. Rapisarda

Consulente di amministrazione pubbliche
Esperto in gestione di finanziamenti pubblici e appalti pubblici

Livelli e contenuti della progettazione

L'art. 41 rubricato "**Livelli e contenuti della progettazione**" modifica i livelli di progettazione.

Due livelli di progettazione:

1. **Progetto di fattibilità tecnica economica**
2. **Progetto esecutivo**

L'allegato I.7 ne definisce i contenuti, il quale sarà abrogato a decorrere dell'entrata in vigore di un corrispondente regolamento.





Ing. Andrea N. Rapisarda

Consulente di amministrazione pubbliche

Esperto in gestione di finanziamenti pubblici e appalti pubblici

Livelli e contenuti della progettazione



5. Le modalità di affidamento



Ing. Andrea N. Rapisarda

Consulente di amministrazione pubbliche

Esperto in gestione di finanziamenti pubblici e appalti pubblici

Le soglie di rilevanza europea (art. 14)

	LAVORI	SERVIZI E FORNITURE	CONCESSIONI
STATO	5.382.000,00 €	140.000,00 €	5.382.000,00 €
SUB CENTRALI	5.382.000,00 €	215.000,00 €	5.382.000,00 €
SPECIALE	5.382.000,00 €	431.000,00 €	
SOCIALE ALL. XIV*		750.000,00 €	

*ALLEGATO XIV ALLA DIRETTIVA 2014/24/UE

Procedure per l'affidamento: lavori (art. 50)



* salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro.




Ing. Andrea N. Rapisarda

Consulente di amministrazione pubbliche

Esperto in gestione di finanziamenti pubblici e appalti pubblici

Procedure per l'affidamento: servizi e forniture (art. 50)



Grazie



Ing. Andrea N. Rapisarda

Consulente di amministrazione pubbliche

Esperto in gestione di finanziamenti pubblici e appalti pubblici